



Documento 11/05/2019 - USCITA - VALUTAZIONI e SCRUTINI FINALI - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - A .15 .B - 0002986 - 11/05/2019

A TUTTI I DOCENTI

p.c. UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA- DSGA

Oggetto: VALUTAZIONI -SCRUTINI FINALI -PUBBLICAZIONE RISULTATI

Visti:

il R.D. 04.05.1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione e successive modifiche e integrazioni;

il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche e integrazioni;

l'O.M. 21.05.2001, n. 90 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore anno scolastico 2000/2001 e successive modifiche e integrazioni;

il D.M. 22/05/2007, n. 42 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

il D.M. 3/10/2007, n. 80;

la Nota Ministeriale prot. 4825 del 10/10/2007;

l'O.M. 5/11/2007, n. 92;

la Nota Ministeriale prot. 22717 del 28/11/2007 Iniziative ed interventi per il sostegno e il recupero dei debiti formativi.

La C.M. n. 89/2012 avente per oggetto "Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Indicazioni per gli scrutini dell'anno scolastico 2012-13",

la Nota MIURn. 3320 del 9 novembre 2010

la C.M. n. 94 del 18 ottobre 2011

Alla luce di quanto già reso noto nelle precedenti comunicazioni si conferma che il voto deve essere *espressione di sintesi valutativa* e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate e condivise nei Dipartimenti disciplinari nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

La valutazione sia periodica che finale deve pertanto rispondere a criteri di *coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità* rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione.

Con riferimento alle prove di verifica è importante porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta dell'Esame di Stato, come previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.

Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall'art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.

Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049 nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998.

Atteso che la frequenza e la partecipazione attiva alle lezioni sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto di ogni studente, in sede di scrutinio finale, il numero delle assenze (se non rientrante nelle deroghe riconosciute), pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, può incidere negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche oggetto di correzione e di valutazione nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

L'attività svolta dagli studenti presso aziende (ASL), sulla base di accordi, è oggetto di valutazione, secondo i criteri condivisi nei dipartimenti. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages (anche linguistiche) e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti regolarmente deliberati e autorizzati.

Ai sensi della L.n. 352/95, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio insindacabile del Consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Riguardo alla **pubblicazione dei risultati**, a titolo di completezza di quanto già più volte citato, si fa presente che ai fini della pubblicazione dei risultati al termine dell'a.s. si invitano le SS.II. a prendere atto di quanto segue:

-Tutte le informazioni sul rendimento scolastico degli studenti e quindi sulla loro valutazione sono soggette ad un regime di trasparenza. Il Garante Privacy per la protezione dei dati personali ha avuto, infatti, più volte modo di ribadire che gli esiti degli scrutini e degli esami sono pubblici e pertanto vanno pubblicati nelle forme e modi stabilite dalle relative disposizioni ministeriali.

-È da evitare la pubblicazione, con i risultati, di informazioni che possano riferirsi alle condizioni di salute degli studenti in quanto costituiscono dati sensibili, come per esempio il riferimento alle eventuali prove differenziate sostenute in quanto "dato" che va invece inserito nell'attestazione da rilasciare allo studente. In altri termini il Garante della Privacy ribadisce in proposito l'O.M. 19/5/2014, n. 37 che all'art. 2, comma 6 così recita testualmente che l'esito della valutazione: se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «**Ammesso**»; se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «**Non ammesso**».

La disposizione ministeriale sopra citata disciplina la pubblicazione degli esiti scolastici e come tale essa può essere assunta in caso di ricorsi da parte di soggetti interessati.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

arch. Paola Calenda